



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 414 DEL 01/06/2022 ADOTTATA DAL SINDACO

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DI INTERDIZIONE
TEMPORANEA DELLA BALNEAZIONE NEL TRATTO DI
LITORALE DENOMINATO "MARINA DI VADA"**

PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
U.O. AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA ANIMALI

Il Sindaco

Rilevato che ARPAT ha provveduto ad effettuare, in data 17/05/2022, i campionamenti routinari su tutto il litorale comunale relativi al monitoraggio della qualità delle acque di balneazione;

Preso atto della comunicazione pervenuta da ARPAT, a mezzo di posta elettronica ordinaria in data 18/05/2022, relativa al superamento del valore di enterococchi intestinali sul campione prelevato nell'Area omogenea denominata Marina di Vada - codice IT009049017014 definita a nord dalla foce del fosso Bucaccia ed a sud dalla foce del torrente Tripesce;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 366 del 19/05/2022 con la quale è stata interdetta temporaneamente la balneazione nell'Area omogenea denominata Marina di Vada, codice identificativo IT009049017014, e definita a nord dalla foce del fosso Bucaccia ed a sud dalla foce del torrente Tripesce;

Preso atto che in data 19/05/2022, A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Livorno ha effettuato un prelievo suppletivo nel tratto interessato dall'ordinanza sopra menzionata;

Rilevato che in data 21/05/2022 è pervenuta da parte di A.R.P.A.T. la comunicazione, relativa agli esiti dei prelievi suppletivi effettuati, i quali hanno confermato il superamento dei limiti microbiologici per il parametro relativo a enterococchi intestinali ma per un tratto di litorale circoscritto a 50 m a nord e 50 m a sud del punto di campionamento ufficiale dell'Area omogenea denominata Marina di Vada, codice identificativo IT009049017014;

Vista l'Ordinanza Sindacale n.373 del 21/05/2022 con la quale è stato rimodulato il divieto di balneazione nel tratto di litorale denominato Marina di Vada, codice identificativo IT009049017014, limitandolo al tratto di litorale oggetto dei campionamenti suppletivi e quindi compreso tra i 50 m a nord ed i 50 m a sud del punto di campionamento ufficiale dell'Area omogenea denominata Marina di Vada;

Rilevato che in data 25/05/2022 ARPAT - Dipartimento Provinciale di Livorno ha effettuato un secondo prelievo suppletivo nei punti suddetti al fine di monitorare le acque di balneazione nel tratto interessato dall'ordinanza sopra menzionata;

Preso atto della comunicazione pervenuta da ARPAT, a mezzo di posta elettronica ordinaria in data 26/05/2022, relativa agli esiti dei prelievi suppletivi effettuati, i quali confermano il superamento del valore di enterococchi intestinali nel punto di campionamento ufficiale dell'Area omogenea denominata Marina di Vada codice identificativo IT009049017014, e rilevano superamenti in enterococchi intestinali anche nei campioni prelevati a 50 m a nord e a 50 m a sud dello stesso;

Vista l'Ordinanza Sindacale n.388 del 27/05/2022 con la quale è stato rimodulato il divieto di balneazione nel tratto di litorale denominato Marina di Vada, codice identificativo IT009049017014, estendendolo a scopo precauzionale al tratto di litorale compreso tra i 200 m a nord ed i 200 m a sud del punto di campionamento ufficiale dell'Area omogenea denominata Marina di Vada;

Rilevato che in data 31/05/2022 ARPAT - Dipartimento Provinciale di Livorno ha effettuato un ulteriore prelievo suppletivo in otto punti dell'area omogenea Marina di Vada (Punto ufficiale, 50-100-200 m a nord e a sud del punto ufficiale e in corrispondenza di limite sud dell'area omogenea) al fine di monitorare le acque di balneazione;

Preso atto che ARPAT ha comunicato per le vie brevi nel pomeriggio del 01/06/2022, gli esiti dei campioni suppletivi effettuati in data 31/05/2022, che asseverano il rispetto dei valori di balneabilità su tutti i punti di prelievo;

Rilevato pertanto che sussistono le condizioni per la revoca del divieto di balneazione presso il tratto di litorale interessato dall'ordinanza n. 388 del 27/05/2022

Visto il D.Lgs. 116/2008, art. 10, nonché il Decreto di attuazione del 30/03/2010 del Ministero della Salute;

REVOCA

il divieto di balneazione definito dall'ordinanza n. 388 del 27/05/2022 presso un tratto dell'area omogenea denominata Marina di Vada

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data idonea diffusione, anche attraverso la pubblicazione sui canali istituzionali del Comune.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Dipartimento provinciale di ARPAT di Livorno, alla Regione Toscana, al Ministero della Salute ed all'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Direzione Marittima di Livorno - Guardia Costiera, al Comando di Polizia Municipale

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale.

Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rosignano Marittimo, dove rimarrà affissa per 15 giorni

Il Sindaco
DANIELE DONATI / ArubaPEC S.p.A.